



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 187 DEL 28/10/2024

**OGGETTO: TRIBUTI – TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICA**

L'anno duemilaventiquattro e questo giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 15:00 nel Palazzo Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

**All'avvio della trattazione della proposta in oggetto risultano presenti:**

Nome	Qualifica	Presente	Assente
BARONCELLI DAVID	Sindaco	x	
BORRI ELENA	Vice Sindaco	x	
BAGNI TIBERIO	Assessore	x	
GIUNTINI PAOLO	Assessore	x	
GRASSI ANNA	Assessore	x	
FONTANI ROBERTO	Assessore	x	

**PRESIEDE** l'adunanza il Sindaco, David Baroncelli, con l'assistenza del Vice Segretario, Comunale Dott. Sandro Bardotti, incaricato della redazione del presente verbale.

**ACCERTATA** la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 212 DEL 28/10/2024

Visto l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), che dispone:

*“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”;*

Visto il comma 3 del richiamato art. 4 della L. n. 23/2011, che dispone:

*“Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo”;*

Visto il vigente Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.12.2019, immediatamente eseguibile, e ss.mm.ii.;

Richiamata la Deliberazione del Commissario prefettizio, con poteri della Giunta Comunale, n. 33 del 19.03.2019, con la quale venivano approvate le seguenti tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019;

MISURA GIORNALIERA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	
a. AGRITURISMO - CASE VACANZE E CIVILI ABITAZIONI	€ 1,50
b. RESIDENCE 2 e 3 chiavi	€ 1,00
c. RESIDENCE 4 chiavi	€ 2,00
d. RESIDENZA d'epoca	€ 2.50

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 82 del



e. ALBERGO 1 stella	€ 0,50
f. ALBERGO 2 stelle	€ 1,00
g. ALBERGO 3 stelle	€ 1,50
h. ALBERGO 4 stelle	€ 2,50
i. ALBERGO 5 stelle	€ 4,00
j. CAMPEGGIO, CASA PER FERIE, OSTELLO	€ 1,00
k. AFFITTACAMERE professionali e non	€ 1,00

Dato atto che le predette tariffe sono ancora in vigore, per effetto della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 169 della L.n.296 del 27.12.2006, che dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Ritenuto di apportare modificazioni alle predette tariffe, perseguendo la finalità della omogeneizzazione del trattamento tributario all'interno del territorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, dando atto che, per effetto del dispiegamento della manovra, il livello di gettito atteso ammonta all'importo di € 550.000,00;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 15 bis del D.L.n.34 del 30.04.2019, convertito in legge con L. n.58 del 28.06.2019, recante: *«Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.»*, in forza del quale, in modifica di quanto disposto all'art. 13, comma 15-quater del D.L.n.201 del 06.12.2011, viene stabilito che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno ..... hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.n.360 del 28.09.1998”*;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile dell'Area Centrale Unica di Committenza, Contratti e Tributi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto;

## PROPONE

1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

presente atto,

---

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.82 del



2. di approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno nelle misure di Tariffa giornaliera riportate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio Tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998, dando atto che gli effetti del presente atto saranno dispiegati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000, al fine di poter procedere celermente alla pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.



---

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.82 del



### **IL SINDACO**

Aprè la discussione sul punto in ordine del giorno.  
Uditi gli interventi, si mette in votazione la proposta.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Esaminata la proposta;  
Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.n. 267/2000;  
AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese dagli Assessori presenti,

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta in ordine del giorno;
2. di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000, ad unanimità di voti.

---

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 82 del



Letto, confermato e sottoscritto.

**II SINDACO**  
**(David Baroncelli)**  
*(atto sottoscritto digitalmente)*

**II VICE SEGRETARIO**  
**(Dott. Sandro Bardotti)**  
*(atto sottoscritto digitalmente)*

*Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Vice Segretario dichiara sciolta la seduta alle ore 17.35.*

---

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

6